

CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA (FONDO PENSIONE DIPENDENTI AVIVA)



Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1395

Istituito in Italia



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@aviva.com
fondopensione_dipendentiaviva@legalmail.it



www.aviva.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 29/06/2021)

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’

Il FONDO PENSIONE DIPENDENTI AVIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda ‘I destinatari e i contribuiti’ (in vigore dal 30/06/2021)

Fonte istitutiva: Accordo Aziendale a favore dei lavoratori in servizio presso le imprese del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION).

Destinatari: tutti i lavoratori dipendenti delle società del Gruppo Aviva in Italia.

Contribuzione:

Quota TFR ⁽¹⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ⁽²⁾	Datore di lavoro ⁽³⁾	
100% (lavoratori occupati dopo il 28.04.1993)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale calcolata sulla retribuzione annua tabellare (nonché sull’indennità di carica per i funzionari) ⁽⁴⁾	6,50% (annuo)	Per gli assunti in corso d’anno, il datore di lavoro anticipa al Fondo, in un’unica soluzione, il contributo a proprio carico con il primo cedolino paga utile in relazione alla dichiarazione di adesione al Fondo stesso, la rivalutazione decorre dal primo giorno del mese nel quale è stata effettuato il versamento; successivamente il datore di lavoro anticipa al Fondo, in un’unica soluzione, il contributo annuo a proprio carico, fermo restando la data del 1°
50% (lavoratori già occupati al 28.04.1993 ma non iscritti ad una forma di previdenza complementare)	0,75% annuo calcolato sulla retribuzione annua tabellare (nonché sull’indennità di carica per i funzionari)	6,50% (annuo)	
Quota di TFR pari al 50% del contributo complessivo lavoratore e datore di lavoro	50% del contributo versato dal datore di lavoro ⁽⁴⁾	6,50% (annuo)	

(lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di previdenza complementare nella quale partecipavano con il 50% del contributo complessivo)		
<p style="text-align: center;">0%</p> (lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di previdenza complementare alla quale partecipavano senza corresponsione di TFR)	<p style="text-align: center;">50% del contributo versato dal datore di lavoro⁽⁴⁾</p>	<p style="text-align: center;">6,50% (annuo)</p>

gennaio quale riferimento per il calcolo della rivalutazione. Il contributo del dipendente e il TFR (conferito in misura parziale o totale al Fondo) vengono versati al Fondo mensilmente dal Datore di lavoro; ai fini della rivalutazione l'efficacia dei versamenti mensili decorre dal primo giorno del mese nel quale è stata effettuata la trattenuta.

- (1) *Misura minima del TFR da destinare alla previdenza complementare. Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.*
- (2) *Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella minima prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro. Il lavoratore può decidere di destinare alla previdenza complementare anche l'importo del PAG (Premio Aziendale Garantito) e l'importo del PAC (Premio Aziendale Consolidato).*
- (3) *Percentuale valida a partire dal primo gennaio 2019; la percentuale è calcolata sulla retribuzione annua lorda così come definita al punto 7 dell'allegato 13 del vigente CCNL maggiorata dell'importo del PAG (Premio Aziendale Garantito) e dell'importo del PAC (Premio Aziendale Consolidato).*
- (4) *Tale contributo potrà derivare da un'anticipazione del TFR maturato al 31.12.2006, in misura equivalente al versamento per l'anno, considerando un tetto massimo del 4%.*